

Luigi D'Andrea*

I principi costituzionali in materia economica

SOMMARIO: 1. *La controversa nozione di “costituzione economica” ed i rapporti tra sistema economico ed ordinamento giuridico: considerazioni generali.* – 2. *Il principio di sussidiarietà come cardine della “costituzione economica” italiana.* – 3. *Il principio lavorista e le libertà economiche.* – 4. *Il carattere interventista del modello di Stato delineato dalla Costituzione repubblicana.* – 5. *L'equilibrio flessibile tra valori costituzionali come “cifra” della “costituzione economica”: il ruolo della giurisprudenza costituzionale. Conclusioni.* – 6. *Nota bibliografica.*

1. *La controversa nozione di “costituzione economica” ed i rapporti tra sistema economico ed ordinamento giuridico: considerazioni generali.*

Come la gran parte delle Carte fondamentali nate nello scorcio della prima metà del secolo scorso, dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale, anche la Costituzione italiana si connota per il suo carattere lungo, in quanto vi è un allargamento degli scopi dell'azione pubblica prefissati dalla Carta costituzionale e degli ambiti materiali disciplinati dalla stessa, al di là della materia strettamente costituzionale (cioè, dell'organizzazione di vertice dell'apparato dei pubblici poteri): “la Costituzione repubblicana è lunga sia per l'estensione dei settori materiali disciplinati, sia per la disciplina puntuale e dettagliata di molte parti, in modo da creare vincoli ben precisi nella fase applicativa” (V. COCOZZA 1988, 3). Nella Costituzione repubblicana del 1948 si enunciano i principi fondamentali dell'ordinamento complessivo, si specificano i diritti inviolabili dell'uomo ed i doveri inderogabili del cittadino, si ospitano numerose norme relative ai rapporti interprivati e ad istituti tradizionale appannaggio delle normative codicistiche.

Non può sorprendere che in un testo costituzionale così configurato trovino spazio numerose norme riguardanti la sfera dei rapporti economici, alla quale infatti è dedicato l'intero Titolo III della I Parte. Per indicare l'insieme delle disposizioni costituzionali relative alla materia economica la dottrina ha elaborato la complessa categoria della “costituzione economica” (sulle origini di tale nozione, ravvisabili nell'elaborazione della dottrina tedesca al tempo della Repubblica di Weimar, v. P. BILANCIA 1996 e L. CASSETTI 2002). Con specifico riferimento alla Costituzione italiana, si è proposto (da A. PIZZORUSSO 1984, 6) di identificare con tale locuzione “quel complesso di principi costituzionali che si occupano dei rapporti economici (cui è esplicitamente dedicato il titolo III della

* Ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Messina.

parte I della Costituzione italiana del 1947) e dai quali si desume quale modello di società sia stato prefigurato dai costituenti”. Non sono certo mancate in sede dottrinale critiche, anche vivaci, in ordine alla stessa legittimità dell’uso di una siffatta nozione: in particolare è stato notato che la categoria della “costituzione economica” postula una separazione della dimensione economica dalla sfera sociale e dello Stato dal mercato, senza considerare che, se si intende con essa fare riferimento ad un complesso normativo autonomo rispetto alla Costituzione in quanto tale (si direbbe, rispetto alla “costituzione politica”), ad essere radicalmente compromessa sarebbe la stessa unitarietà della Carta fondamentale (M. LUCIANI 1983, 130 ss., nonché, lo stesso A. 1990, 374-345). Naturalmente, non è possibile qui affrontare come si converrebbe tale complessa questione teorica (intorno alla quale, v. la densa riflessione di sintesi offerta da G.U. RESCIGNO 2001, 1 ss., nonché G. BOGNETTI 1993; L. CASSETTI 2006; G. BIANCO 2008, e, volendo, le sintetiche osservazioni che sono in L. D’ANDREA 2011 a, 79 ss.): è sufficiente ai nostri fini evidenziare come essa esprima – si direbbe, icasticamente – la vocazione della stessa (quantomeno nel modello di Stato costituzionale) a permeare i diversi ambiti della convivenza organizzata, fecondandone i differenziati sotto-sistemi. E non deve trascurarsi di considerare l’attitudine del sistema costituzionale (e segnatamente dei valori fondamentali in esso consacrati) a generare relazioni di tipo sinergico tra tali differenziati circuiti di integrazione sociale: basti qui segnalarsi i fecondi rapporti che i valori costituzionali (spec., artt. 2 e 118, u.c.) postulano, per un verso, ed esigono, per altro verso, tra l’universo del volontariato, del “c.d. “Terzo Settore”, il sistema economico-produttivo (in senso stretto) ed il sistema istituzionale (paradigmatica, al riguardo, la sent. cost. [n. 75/1992](#), riguardante il ruolo costituzionale del volontariato). A fugare i dubbi e le perplessità – tutt’altro che irrilevanti – cui si sopra fatto cenno, deve restare indiscussa la necessaria unitarietà sostanziale della Costituzione, che si traduce, in primo luogo, nell’istanza di interpretazione sistematica che deve presiedere alla lettura di ogni suo singolo settore (anzi, in ogni suo singolo istituto), sempre assicurando la – si direbbe – molecolare e feconda presenza dei principi (a partire, ovviamente, dalle solenni enunciazioni assiologiche di apertura): e, dunque, nell’esigenza di non considerare il già menzionato Titolo relativo ai “rapporti economici” come un *hortus conclusus*, privo di relazioni con l’intero tessuto normativo della Carta costituzionale. Come si avrà modo di notare tra breve, è anzi precisamente dai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale che è dato configurare il “nucleo duro” del modello di disciplina dei rapporti economici delineato nella Carta del 1948.

Prima di tentare di cogliere i tratti caratterizzanti della “costituzione economica” espressa dalla vigente Costituzione italiana, conviene svolgere qualche breve notazione riguardante, in generale, le relazioni sussistenti tra l’ordinamento giuridico (e, più ampiamente, la dimensione politico-istituzionale) ed il sistema economico. Al riguardo, ai fini dell’analisi che in questa sede si viene

sviluppando, giova tornare a riflettere intorno ad un'osservazione poco sopra avanzata, relativa all'esigenza, di sicuro pregio costituzionale (almeno, a mio sommo parere), di porre in relazione i molteplici e differenziati sotto-sistemi entro i quali si articola il complessivo sistema di convivenza civile. In realtà, le ricerche sociali più avanzate pongono in luce l'impossibilità di offrire una convincente ricostruzione delle diverse sfere di rapporti sociali in termini di chiusa autoreferenzialità, e perciò di ricostruire le relazioni tra le stesse secondo la modalità della separazione o, addirittura, della reciproca indifferenza. Come, all'inizio del secolo scorso, è stato dimostrato, sul terreno della logica formale, dal secondo teorema dell'incompletezza di Gödel, nessun sistema può essere coerentemente ricostruito senza fare riferimento ad elementi esterni al sistema stesso. Così, per guardare in particolare alla sfera di fenomeni di cui qui ci si occupa, gli studiosi del sistema economico ne evidenziano l'impossibile chiusura autoreferenziale, non potendo questi in alcun modo prescindere dalle risorse naturali offerte dall'ecosistema (in proposito, S. LATOUCHE 2007), ovvero da forme di capitale sociale (si pensi alla fiducia, ai beni relazionali, ed anche ad istituti giuridici) che non possono che svilupparsi e maturarsi in circuiti di integrazione sociale sottratti alla logica propria dell'economia (al riguardo, S. ZAMAGNI 2004); per non dire degli inevitabili (già in prospettiva teorica, e puntualmente riscontrati dall'analisi empirica) "fallimenti del mercato", non potendo il sistema delle relazioni economiche raggiungere automaticamente condizioni di equilibrio e di ottimale allocazione/utilizzazione delle risorse in base a spontanei comportamenti degli operatori economici, a prescindere da interventi esterni alla sfera propriamente economica, ed in primo luogo dello Stato (o meglio, più in generale, di pubbliche istituzioni).

Se il sistema economico si configura come non autosufficiente, ma piuttosto come strutturalmente "aperto" ad altre manifestazioni della socialità umana, parimenti infondata si presenta ogni positivista pretesa di chiusura autoreferenziale del sistema giuridico. Per ragioni che sono riconducibili in parte alla stessa struttura del fenomeno giuridico (con mirabile sintesi riassunte dal brocardo latino *ex facto oritur ius*, in ordine al quale sia consentito rinviare a L. D'ANDREA 2006), ed in parte alla conformazione complessiva del modello di Stato costituzionale contemporaneo, e precisamente alla centralità che in esso deve riconoscersi ad una tavola pluralistica di valori fondamentali (al riguardo, non può che rimandarsi a L. D'ANDREA 2005, 216 ss.), l'ordinamento giuridico non può essere né indagato e tantomeno adeguatamente ricostruito entro i confini della sfera giuridico-formale, che invece deve venire costantemente posta in relazione con le molteplici dimensioni del sistema sociale complessivo. In altri termini, il sistema normativo esige, precisamente per essere fedele alla propria specifica identità, la tessitura di una trama di incessanti relazioni osmotiche con le plurali e differenziate sfere entro cui si struttura e si articola la convivenza organizzata. Dunque, tanto il sistema economico quanto l'ordinamento giuridico rifiutano ogni lettura

chiusa ed autoreferenziale e richiedono, *dall'interno dei rispettivi statuti*, la tessitura di fecondi rapporti, di tipo osmotico, con differenti circuiti di integrazione sociale. Ed è appena il caso di osservare che una simile logica vige anche con riferimento ai rapporti tra economia e diritto: ad esempio, come l'attività economica presuppone categorie di natura intrinsecamente giuridica (basti considerare la nozione di "proprietà" e di "contratto" ...), così il sistema giuridico si avvale di nozioni elaborate dalla scienza economica ("l'iniziativa economica", il "risparmio" ...), in entrambi i casi rinviandosi, dall'interno di uno dei due sistemi, a figure generate e maturate all'interno dell'altro (al riguardo, si permetta di rimandare a L. D'ANDREA 2011 a, 81 ss.).

2. *Il principio di sussidiarietà come cardine della "costituzione economica" italiana.*

Gli imprescindibili – anzi vitali, secondo quanto si è venuto fin qui sia pur sinteticamente osservando – rapporti tra sistema normativo e sfera economica si possono convenientemente articolare, a mio sommo parere, intorno al principio di sussidiarietà, che perciò si pone come l'autentico cardine della "Costituzione economica" delineata nella Carta fondamentale del 1948 (sul ruolo del principio di sussidiarietà nei rapporti tra diritto ed economia, v. A. MOSCARINI 1999; L. FRANZESE 2006, nonché, volendo, L. D'ANDREA 2011 b).

Per la verità, il principio di sussidiarietà non risultava espressamente menzionato nella Carta repubblicana del 1948, anche se esso non era certo estraneo alla sua trama assiologica e normativa (ad esempio, ad esso si ispiravano alcune norme riguardanti tanto le formazioni sociali, come l'art. 30, I e II c., in ordine ai rapporti tra genitori e figli, quanto le autonomie territoriali, come l'art. 118, u. c., in relazione alla distribuzione delle funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali); ma i giuspubblicisti (e segnatamente i costituzionalisti) del nostro Paese hanno a lungo manifestato nei suoi confronti una scarsissima attenzione (fino all'inizio dell'ultimo decennio del secolo, degna di nota si presentava soltanto la riflessione di E. TOSATO 1959). La situazione è radicalmente mutata dall'inizio degli anni '90, quando si è riscontrato un prepotente risveglio di interesse dottrinale per tale principio, in relazione all'entrata in vigore del Trattato di Maastricht sull'Unione Europea (firmato il 7 febbraio 1992) che ne faceva il perno delle relazioni tra istituzioni comunitarie e Stati membri (art 3B del Trattato di Maastricht, oggi art. 5 T.U.E. di Lisbona). Prepotentemente introdotto, in posizione di centralità, nello spazio costituzionale europeo, il principio di sussidiarietà si è rapidamente insediato anche nell'ordinamento italiano: ad esso si è ispirato il complessivo processo di riforma del sistema delle autonomie locali e dell'apparato amministrativo avviato nell'ultimo decennio del secolo scorso, ed è stato espressamente enunciato sul terreno normativo, prima

nell'ambito della legislazione ordinaria (art. 4, III c., lett. a), l. n. 59/97, la c.d. "legge Bassanini-1"), e quindi in seno alla stesso testo costituzionale (art. 118, I c. e u.c.).

Del principio di sussidiarietà, che ha avuto la sua culla nella dottrina sociale della Chiesa, ha offerto un'ormai classica formulazione Pio XI nell'Enciclica *Quadragesimo anno* (1931): "è certamente vero e ben dimostrato dalla storia, che, per la mutazione delle circostanze, molte cose non si possono più compiere se non da grandi associazioni, laddove prima si eseguivano anche dalle piccole. Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale che come è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle" (n. 80); pertanto la corretta applicazione di tale principio richiede che "l'autorità suprema dello Stato rimetta ad associazioni minori ed inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minor momento, dalle quali essa del resto sarebbe più che mai distratta; ed allora essa potrà eseguire con più libertà, con più forza ed efficacia le parti che a lei sola spettano, perché essa sola può compierle; di direzione cioè, di vigilanza, di incitamento, di repressione, a seconda dei casi e delle necessità" (n. 81).

Già dalla sintetica formulazione magisteriale sopra riportata, emerge con chiarezza la notevole complessità strutturale che radicalmente connota il principio di sussidiarietà (la lettura qui proposta del principio di sussidiarietà è più ampiamente sviluppata in L. D'ANDREA 2011 b). Infatti, in esso risultano compresenti un profilo – per così dire – negativo, rappresentato dal divieto di ingerenza delle realtà sociali nell'ambito di ciò che può essere adeguatamente affidato all'attività ed all'iniziativa del singolo individuo (divieto che si riferisce anche ai gruppi sociali di maggiore livello nei confronti dei gruppi sociali "minori e inferiori"), ed un profilo positivo, devolvendosi ad ogni comunità il compito (perciò, il *dovere*) di intervenire al fine di aiutare e, se necessario, sostituire i soggetti, individuali o sociali, incapaci di (ancora, adeguatamente) provvedere. Ed è forse opportuno precisare che, essendo manifestazioni della natura relazionale della persona umana non soltanto le molteplici forme di aggregazione e di associazione ravvisabili nel tessuto della società civile, ma anche le (anch'esse plurali, negli ordinamenti costituzionali contemporanei) istituzioni politiche, è dato distinguere una dimensione orizzontale della sussidiarietà, relativa ai rapporti tra soggetti della società civile e dimensione istituzionale (unitariamente intesa), ed una dimensione verticale della stessa, afferente alle relazioni tra i diversi livelli territoriali di governo della comunità politica.

Come è possibile comprendere dalle pur succinte notazioni fin qui avanzate, nel seno del principio di sussidiarietà convivono in felice sintesi diverse filosofie politiche: se indubbiamente congeniale all'istanza squisitamente liberale di limitazione del potere appare il divieto di ingerenza nella vita dei singoli e delle formazioni sociali, conforme alle impostazioni solidariste si presenta il dovere di intervento che grava sullo Stato (ed in generale sulle istituzioni pubbliche) nelle ipotesi di incapacità di singoli e aggregazioni sociali; rilievo viene anche accordato a all'istanza – per così dire efficientista – di allocare la competenza ad esercitare le funzioni pubbliche nel livello (di regola, il più vicino agli interessi da soddisfare) che si pone come preferibile in ordine all'ottimale utilizzo delle risorse, né assente risulta l'esigenza, fortemente radicata nella tradizione cattolica (nell'ambito della quale, peraltro, come si è già accennato, il principio in esame è stato elaborato), di garantire e valorizzare l'autonomia delle più genuine manifestazioni della natura sociale della persona umana. Un simile alto grado di articolazione interna e di complessità ideale e valoriale del principio di sussidiarietà (diversi i profili, distinte le dimensioni, molteplici ed eterogenei i soggetti le cui relazioni vengono orientate, plurali e talora confliggenti le istanze cui appare funzionale, differenziate le matrici culturali di cui si è nutrita la sua elaborazione ed il suo inveramento storico ...) non può e non deve nascondere la profonda radice, che vale a conferire ad esso una fisionomia intrinsecamente unitaria: questa è rappresentata dal principio personalista, secondo il quale ogni persona umana, dotata di incomprimibile dignità e di irripetibile originalità, si pone al centro dell'universo giuridico e della complessiva convivenza politicamente organizzata (su tale principio, v., per tutti, A. RUGGERI 2014).

Nella prospettiva costituzionalistica, tale centralità della persona e della sua dignità si declina necessariamente lungo due versanti, entrambi rilevanti per un'adeguata ricostruzione del senso e della portata del principio di sussidiarietà. Secondo il versante – per così dire – “attivo”, ogni persona umana, con la sua intelligenza, la sua capacità di libera e responsabile autodeterminazione, la sua creatività, la sua laboriosità, è la prima “risorsa” cui il sistema costituzionale è chiamato ad attingere, edificandosi mediante l'apporto libero e creativo di ogni soggetto che alla comunità appartiene: al riguardo, piace fin d'ora richiamare l'art. 4, II c., Cost. (sul quale, v. A. CARIOLA 2006), nella cui splendida formulazione in felice simbiosi coesistono la garanzia e la valorizzazione della libera scelta di ciascuno in ordine all'attività lavorativa e la qualificazione dell'apporto di ciascuno come risorsa preziosa (ed in questa prospettiva, doverosa, nel senso di esigita dal sistema!) per il progresso materiale e spirituale del Paese. Secondo l'altro versante, che si direbbe “passivo”, il principio personalista si traduce nell'esigenza che ogni forma di esercizio della pubblica autorità si configuri e si qualifichi quale strumento di protezione e tutela degli interessi dei cittadini, incapaci di adeguatamente garantirsi (sia sul piano individuale che associato). E la sinergia tra i due versanti “attivo” e “passivo” (nella prospettiva del primato logico e assiologico del primo) richiede che

l'intervento del potere pubblico (e, più in generale, delle manifestazioni della relazionalità umana) si presenti come autenticamente sussidiario, e dunque funzionale alla cura ed alla promozione della libertà e della dignità di ogni singola persona umana, idoneo a generare processi di liberazione e di emancipazione dal bisogno e dalla dipendenza.

3. *Il principio lavorista e le libertà economiche.*

Alla luce della pur sintetica lettura del principio di sussidiarietà sopra delineata, si comprendono – a mio sommo parere – le ragioni che inducono a individuare in esso l'architrave della disciplina costituzionale relativa alla materia economica (se si vuole, della “costituzione economica”). Infatti, le disposizioni costituzionali riferibili a tale dimensione della convivenza sociale ben possono interpretarsi e ricostruirsi sistematicamente in rapporto alla loro attitudine a garantire (e valorizzare) l'autonomia degli operatori economici e della complessiva dinamica economica, per un verso, e ad offrire protezione e tutela, mediante l'intervento pubblico, ad interessi di rilievo costituzionale non soddisfatti (o non adeguatamente soddisfatti ...), se non addirittura pregiudicati, dal libero esercizio delle libertà economiche e dai dinamismi spontanei del mercato. A ben vedere, alla prima istanza si riconducono in ultima analisi le norme che si collocano lungo il versante che si è suggerito di definire “positivo” del processo di implementazione del principio personalista, laddove le disposizioni che afferiscono alla seconda istanza appartengono piuttosto al versante “negativo” dello stesso: se nel primo filone normativo si rinvencono le disposizioni che guardano ai soggetti del sistema economico in ragione dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'esercizio della libera autodeterminazione, nel secondo trovano posto le norme che configurano forme (naturalmente, variegate) di intervento pubblico in funzione di garanzia di bisogni ed interessi meritevoli di protezione messi in pericolo (o compromessi) dalle forze spontanee del libero mercato.

La prima disposizione che si propone di evidenziare – anzi, esaltare – il ruolo essenziale ed infungibile che alla libera determinazione di ogni soggetto deve essere riconosciuto è l'art. 1, laddove al I comma individua nel “lavoro” lo stesso fondamento della Repubblica (al riguardo, M.S. GIANNINI 1949-1950; C. MORTATI 1972 a, e, dello stesso A. 1975; M. OLIVETTI 2006; G. DI GASPARE 2008). Infatti, il principio lavorista, solennemente enunciato nello stesso *incipit* della Carta repubblicana, conferisce un'autentica centralità nel sistema costituzionale all'autonomo contributo recato (quale che ne sia la forma) alla comunità civile da ogni suo membro, chiamato a “svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale” della stessa comunità, secondo quanto prevede il già menzionato II comma dell'art. 4 Cost.; e non è certo difficile cogliere il nesso tra il principio lavorista, così inteso, ed il principio

personalista, poiché il lavoro si configura come “tramite necessario per l’affermazione della personalità” (C. MORTATI 1975, 157; nello stesso senso, tra gli altri, A. CARIOLA 2006, 115; L. PENNACCHI 2010).

Il riconoscimento operato dall’art. 1, I comma, Cost. del ruolo fondamentale assunto dal lavoro nell’edificazione dell’ordinamento repubblicano si pone come il riflesso di una centralità che trascende la dimensione propriamente giuridica (sulla quale, AA. VV. 2009): infatti, la prospettiva costituzionale, come è stato acutamente rilevato da una sensibile dottrina, si colloca al punto di incontro fra la centralità del lavoro in senso antropologico (in quanto “tratto tipico della condizione umana”), la centralità del lavoro in senso etico (in quanto “espressione primaria della partecipazione del singolo al vincolo sociale”) ed infine la centralità del lavoro in senso economico (in quanto decisivo, anzi “unico fattore di produzione”) (così M. LUCIANI 2010, 2023 ss.; le espressioni fedelmente riportate si trovano rispett. a p. 2023, 2024 e 2027).

Naturalmente, ad una centralità del “lavoro” così configurata non può che corrispondere una “portata universale” dello stesso, che vale ad includervi “le diverse forme della ‘*vita activa*’ (il lavoro subordinato, il lavoro autonomo, il lavoro imprenditoriale, ecc.)”, mediante le quali “si realizza quella saldatura tra realizzazione individuale e riconoscibilità sociale su cui si gioca la capacità di progresso di una comunità” (R. NANIA 2009, 68); ne resta irrimediabilmente al di fuori il non-lavoro, il parassitismo sociale, la rendita improduttiva, la speculazione finanziaria (in questi termini, G. DI GASPARE 2008, 876-877); ed è con riferimento al “lavoro” in tale accezione ampia che la Repubblica è sussidiariamente impegnata a promuovere “le condizioni che rendano effettivo” appunto il diritto al lavoro (art. 4, I c.).

Giova peraltro qui precisare che con tale amplissima accezione del principio lavorista coesiste un’accezione più ristretta, necessaria allo scopo di configurare un principio di tutela privilegiata a favore del lavoro subordinato (al riguardo, v. G.G. BALANDI 2013 a, 139 ss.): ad esempio, è evidente che ai soli lavoratori subordinati si riferisce l’art. 3, II comma, Cost., che affida alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, II c. , sul quale v., per tutti, A. GIORGIS 2006), così come la configurazione, *ex art. 40 Cost.*, dello sciopero (astensione collettiva dalla prestazione lavorativa da parte dei lavoratori subordinati in difesa dei propri interessi) come diritto, in assenza di una analoga qualificazione della serrata (corrispondente strumento di lotta collettiva a disposizione dei datori di lavoro), non può che trovare la sua *ratio* nella protezione privilegiata dei primi rispetto ai secondi (su tale disposizione, v. O. ROSELLI 2006). Ma di tali norme si darà conto nel paragrafo successivo, in quanto esse naturalmente

si inseriscono nel filone delle disposizioni che impongono forme di pubblico intervento a tutela di interessi “deboli” sul terreno economico-sociale.

Non deve trascurarsi di considerare come la riconosciuta centralità del lavoro (inteso nell’accezione ampia cui si è sopra fatto cenno) si traduca anche in una “detronizzazione” della proprietà privata, che, quale “rappresentazione emblematica, non soltanto nell’ottica del diritto civile, dello stesso concetto di diritto soggettivo [...] ha sempre occupato un ruolo centrale nel nostro ordinamento (così come in altri)” (F. MACARIO 2006, 865) e, a partire dall’elaborazione filosofica di John Locke, ha rappresentato, in binomio inscindibile con la libertà, il cardine del pensiero politico di marca liberale: non certo casualmente lo Statuto Albertino (art. 29) qualificava tutte le proprietà come “inviolabili”, nell’ambito del titolo (artt. 24-32) dedicato ai diritti e doveri dei cittadini, che enunciava anche un piccolo gruppo di libertà individuali cui si assicurava garanzia, pur entro i gravosi limiti a carico delle situazioni giuridiche soggettive che quella Carta contemplava. Pur con tale precisazione, deve ritenersi che l’art. 42 Cost., laddove riconosce e garantisce la proprietà privata, comunque assicura protezione all’interesse del proprietario a godere e disporre dei propri beni, in forza ed in funzione di proprie libere scelte (tanto di ordine economico che esistenziale), collocandosi dunque nella “logica” della tutela dell’autodeterminazione dei singoli (sull’istituto della proprietà, v. S. PUGLIATTI 2010; M.S. GIANNINI 1971; S. RODOTÀ 1981; S. RODOTÀ 1982; S. MANGIAMELI 1986; P. GROSSI 1988; A. BALDASSARRE 1992; P. BARCELLONA 1997; U. MATTEI 1997; F. MACARIO 2006).

L’amplessima accezione del principio lavorista precedentemente delineata si pone, a ben vedere, quale fondamento del riconoscimento e della tutela in sede costituzionale della libertà in ambito economico. Naturalmente, conviene prendere le mosse dal principio di libera iniziativa economica, sancito dall’art. 41, I comma, Cost., ai sensi del quale “l’iniziativa economica privata è libera”: la dottrina prevalente (in proposito, V. SPAGNUOLO VIGORITA 1969; A. BALDASSARRE 1971; F. GALGANO 1982; M. LUCIANI 1983; G. MORBIDELLI 1989; R. NIRO 2006), avallata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, riconduce all’ambito di operatività di tale disposizione ogni atto di scelta di un fine economico da perseguire, l’attività di organizzazione dei mezzi in vista del raggiungimento dello stesso, nonché attività economiche non organizzate in forma di impresa, quali quelle occasionali o di lavoro autonomo, e talora anche l’esercizio di professioni intellettuali (R. NIRO 2006, 852). La libertà di iniziativa economica, *ex art. 41 Cost.*, si presenta non come la sola libertà economica prevista nella Carta costituzionale, ma soltanto come la più rilevante tra di esse (se ne direbbe, la “regina”) (sulle libertà economiche, L. COSTATO 2013). Infatti, la Costituzione garantisce anche la libertà di “organizzazione sindacale” (art. 39, I c.) (sull’art. 39 e sul ruolo dei sindacati nel sistema, v. A. D’ALOIA 2006; G.G. BALANDI 2013 b), “la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale” (art. 35, u.c., su cui, D. BIFULCO 2006, 733 ss.), la libertà

di “assistenza privata” (art. 38, u.c., su cui L. VIOLINI 2006, 791 ss.), ed assicura un *favor* nei confronti di una peculiare forma di esercizio della libera iniziativa economica, laddove statuisce che “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità” (art. 45, I c., sul quale, v. P.F. LOTITO-D. NARDELLA 2006).

Infine, sempre nella prospettiva del positivo invero del versante “attivo” del principio personalista, che si affida per l’ordinato e fecondo sviluppo della comunità, in tutte le sue articolazioni interne – istituzionale, politica, sociale, e naturalmente anche economica – all’apporto libero e creativo di tutti i soggetti (compresi quelli di natura collettiva, espressione della natura relazionale della persona umana), si deve considerare l’art. 46, ai sensi del quale “ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende” (la c.d. “cogestione delle imprese”) (su tale norma, v. AA. VV. 1978; M. D’ANTONA 1990; E. PAPARELLA 2006). Infatti, pur non nella forma della tutela di una libertà (anzi, per certi aspetti, nella forma di una limitazione della libertà di iniziativa economica ...), una simile disposizione si affida alla capacità dei lavoratori, naturalmente organizzati, di offrire un prezioso contributo in direzione tanto della protezione e della promozione dei loro peculiari interessi, quanto della tutela e della valorizzazione delle esigenze della produzione, sia secondo un’accezione “soggettiva” (le esigenze della singola impresa), sia secondo un’accezione “oggettiva” (le esigenze del sistema produttivo in quanto tale). Peraltro, giova rilevare che nei confronti di tale norma costituzionale, rimasta fin qui praticamente inattuata, si registra negli ultimi tempi una rinnovata attenzione, forse anche in ragione della positiva prova di sé offerta dall’analogo istituto nell’ambito del sistema produttivo della Germania (la “*Mitbestimmung*”), cioè del Paese che ha ormai assunto la *laedership* nell’Unione Europea e che meglio degli altri Paesi del Vecchio Continente ha saputo reagire alla formidabile crisi economica e finanziaria che dolorosamente segna l’avvio del terzo millennio.

4. *Il carattere interventista del modello di Stato delineato dalla Costituzione repubblicana.*

Come risulta chiaramente – si spera ... – dalle riflessioni svolte nei paragrafi precedenti, la “costituzione economica” si affida in primo luogo alla libera e responsabile autodeterminazione dei soggetti (individuali e collettivi) del sistema economico allo scopo di pervenire all’adeguata soddisfazione degli interessi meritevoli di tutela giuridica e di conseguire l’obiettivo di un utilizzo ottimale delle risorse disponibili; e per tale ragione si è ritenuto di individuarne il cardine nel principio

di sussidiarietà, in quanto esso impone il divieto di ingerenza delle pubbliche autorità nell'ambito delle attività dei singoli e delle sfere di autonomia degli attori sociali, laddove questi siano in grado di provvedere convenientemente alla soddisfazione dei propri interessi (naturalmente, senza ledere interessi altrui!). Pure, si è già osservato che il principio di sussidiarietà non si esaurisce affatto in tale divieto: alla sua portata normativa, infatti, appartiene l'indeclinabile dovere di intervento del pubblico potere nelle ipotesi nelle quali l'esercizio delle libertà individuali e sociali (dunque, il dinamismo del libero mercato) non si presenti come idoneo ad offrire tutela ad istanze giuridicamente rilevanti, o addirittura si manifesti lesivo degli stessi. Ed il modello costituzionale si mostra pienamente conforme al canone della sussidiarietà anche sotto tale profilo: infatti, la mancata (o, quanto meno, inadeguata) protezione di interessi di rango costituzionale da parte della libera e spontanea dinamica del sistema economico viene a concretizzare ipotesi di "fallimento del mercato" (ovviamente, *dal punto di vista dell'ordinamento costituzionale*), e perciò il sistema costituzionale richiede che si apprestino interventi (naturalmente, di natura molteplice) volti ad offrire agli stessi congrue garanzie.

L'esigenza di prevedere forme (si ribadisce, eterogenee) di intervento e di ingerenza nella sfera economica è ampiamente soddisfatta da una molteplicità di disposizioni costituzionali, le quali trovano un comune punto di riferimento assiologico nel già menzionato art. 3, II comma, Cost., che impone all'ordinamento repubblicano, nelle sue diverse articolazioni, di attivarsi positivamente allo scopo di rimuovere gli ostacoli presenti nel tessuto vivo dell'esperienza sociale che, limitando nella dimensione dell'effettività la libertà e l'eguaglianza astrattamente riconosciute dal sistema costituzionale a vantaggio di ogni essere umano, si pongono quali fattori che precludono il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i consociati ai processi di edificazione della comunità civile e politica (la c.d. "eguaglianza in senso sostanziale"). Dunque, l'intervento del potere pubblico si colloca nella prospettiva segnata dall'esigenza del sistema costituzionale di ingerirsi nell'ambito dei rapporti economici allo scopo di tutelare determinati interessi socialmente deboli (o, se si vuole, di conseguire determinati risultati in termini di giustizia sociale) che evidentemente non sono adeguatamente assicurati (o, quantomeno, non necessariamente sono assicurati in misura adeguata) dallo spontaneo dinamismo economico.

Certamente nell'ambito delle norme della Carta costituzionale che strutturano e conformano il carattere interventista delle nostre istituzioni devono essere annoverate quelle – già evocate – che si propongono l'obiettivo di offrire una congrua protezione privilegiata ai lavoratori subordinati: oltre all'art. 40, che, come si accennato, prevede il diritto di sciopero dei lavoratori (e non il simmetrico diritto di serrata dei datori di lavoro), devono al riguardo essere richiamate le disposizioni secondo le quali il lavoratore ha "diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", ed ha

“diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”, essendo stabilita dalla legge “la durata massima della giornata lavorativa” (art. 36: su tale articolo, v. C. COLAPIETRO 2006); rivelatrice di una rimarchevole sensibilità dei Padri costituenti (specialmente tenuto conto del periodo storico in cui fu redatta la Costituzione repubblicana) si presenta anche la norma che garantisce la parità (nei diritti e, a parità di lavoro, nella retribuzione) tra il lavoratore e la lavoratrice (art. 37, I comma). Parimenti significativa risulta l’attenzione esibita dalla Carta fondamentale per peculiari condizioni esistenziali ritenute meritevoli di specifica considerazione da parte del sistema normativo: così, si prevede che le condizioni di lavoro debbano consentire alla donna “l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”, e che la legge sia chiamata a stabilire “il limite minimo di età per il lavoro salariato” ed a tutelare con norme speciali “il lavoro dei minori”, comunque garantendo agli stessi “a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione” (così ancora l’art. 37, sul quale, v. C. SALAZAR 2006). Palese appare l’intenzione dell’Assemblea costituente di prevedere interventi (onerosi) del pubblico potere (mediante “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”: art. 38, IV comma) a vantaggio di cittadini in condizioni di bisogno nell’art. 38 (in merito, cfr. L. VIOLINI 2006; V. VALENTI 2013) ai sensi del quale “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale” (I comma), “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” (II comma), “gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale” (III comma). Espressiva di una vocazione marcatamente interventista in ordine alla struttura fondamentale di un settore economico del Paese si manifesta l’art. 44, secondo il quale “al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà” (su tale articolo, C. ESPOSITO 1954; C. MORTATI 1954; P. COSTATO 1988; F. ANGELINI 2006); e sempre in una prospettiva marcatamente interventista si colloca anche l’art. 43, in base al quale “a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale” (su tale disposizione, v. A. LUCARELLI 2006). Il carattere interventista dello Stato (o meglio, delle pubbliche istituzioni) delineato dalla Costituzione del 1948 emerge anche in seno alle disposizioni relative a diritti ed istitutivi già considerati in relazione al primo filone normativo (quello volto a garantire la

libera autodeterminazione degli operatori economici). Così, l'art. 41, dopo aver al I comma solennemente sancito il principio di libertà di iniziativa economica privata, prevede che la stessa “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (II comma) e che “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali” (III comma) (in proposito, cfr. A. PREDIERI 1963): sembra agevole rinvenire la *ratio* di tali disposizioni nella volontà dei Padri costituenti di prevenire o, eventualmente, di reprimere casi di “fallimento del mercato”, cioè possibili pregiudizi recati dalle spontanee dinamiche del mercato a carico di beni di sicuro rilievo costituzionale. Ed anche l'art. 42, laddove, con riferimento alla proprietà privata, stabilisce che la legge “ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti” (II comma) e che può essere “nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale” (III comma), modella lo statuto costituzionale della proprietà (o *delle* proprietà, come è stato precisato da S. Pugliatti ...) affidando al legislatore il compito di porre in relazione – e perciò anche di limitare – l'interesse del soggetto proprietario con gli altri interessi giuridicamente pregevoli: ed è precisamente in ragione dell'attitudine a porsi quale snodo strategico di tali relazioni che la “funzione sociale” rappresenta “il cemento, l'idea unificatrice, il principio sistematico organizzatore” di quello statuto (così S. PUGLIATTI 2010, 1130).

Come si è più volte osservato, l'intervento sullo spontaneo spiegarsi dei dinamismi del mercato può assumere diverse forme giuridiche, e può generare storicamente modelli differenziati di rapporti tra il sistema economico e l'ordinamento giuridico, tra operatori economici e apparato del pubblico potere, anche in ragione della strutturale flessibilità del modello costituzionale, che si avrà modo di sottolineare nel prossimo paragrafo (sui mutevoli assetti delle relazioni tra diritto ed economia nell'esperienza del nostro Paese, v., spec., AA. VV. 2012 a): ad esempio, nel corso degli ultimi due decenni si sono venuti marcatamente riducendo i poteri di gestione diretta affidati all'organizzazione pubblica in ambito economico, a vantaggio delle funzioni di regolazione e controllo (al riguardo, tra gli altri, G. MONTEDORO 2010; con specifico riferimento alla regolazione del consumo, ma con considerazioni di portata più generale, v. F. PIZZOLATO 2009, 2 ss.), anche grazie al largo ricorso al modello organizzativo delle autorità amministrative indipendenti, che sul piano funzionale si qualificano appunto in relazione alla centralità di tali compiti (su tale figura organizzativa, v. recentemente, D. CROCCO 2012).

Peraltro, deve rilevarsi come, quantomeno nei sistemi europei, spesso, se non di regola, l'intervento pubblico nella sfera economico-sociale imponga l'utilizzo di risorse solitamente, ingenti, che vengono dall'apparato pubblico coattivamente prelevate e quindi stanziare e ripartite in vista del

conseguimento dei diversi scopi pubblici attraverso le scelte di bilancio. Si tratta dell'attività finanziaria dello Stato e degli altri soggetti appartenenti all'organizzazione dei pubblici poteri, naturalmente non ignorata dalla Carta costituzionale, che disciplina il prelievo tributario nell'art. 53 (che prevede al I comma che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" ed al II comma che "il sistema tributario è informato a criteri di progressività") e la formazione del bilancio statale nell'art. 81. E deve segnalarsi che, nel contesto della presente (e gravissima) crisi economica e finanziaria e sulla scorta di pressanti spinte provenienti dall'Unione europea (e soprattutto dalla Banca europea), il Parlamento ha provveduto ad una significativa riforma della disposizione da ultimo menzionata, in direzione della garanzia del c.d. "equilibrio di bilancio", inteso come "l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio [dello Stato] bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico" (art. 81, come novellato dall'art. 1 l. cost. n.1/2012: su tale riforma, si segnala I. CIOLLI 2012; M. LUCIANI 2013). Si tratta, certamente, di norme relative all'attività finanziaria dello Stato (e degli altri enti pubblici), che dunque, a rigore, esulano dall'ambito materiale della Carta costituzionale qui sottoposto ad osservazione, rappresentato dai principi costituzionali in tema di rapporti economici. Pure, non si può ignorare, e neppure sottovalutare, l'ineludibile nesso che intercorre tra il modello costituzionale del sistema economico (se si vuole, la "costituzione economica") ed i principi in tema di finanza pubblica: senza l'oculata gestione di una cospicua dotazione di risorse (monetarie, certo; ma anche di personale, di competenze professionali, di strutture ...), gli interventi pubblici nella sfera economico-sociale che, come si è già evidenziato, la Carta costituzionale esige, non potrebbero in alcun modo essere effettivamente assicurati. E non può qui omettersi di osservare come la novellata formulazione dell'art. 81 Cost. (operata dalla l. cost. n. 1/2012, e che ha conosciuto una prima forma di attuazione con la l. n. 243/2012) presenti non pochi nodi altamente problematici, che nei prossimi anni non potranno non impegnare severamente, naturalmente ciascuno per la propria parte, gli organi di direzione politica, gli organi di garanzia costituzionale, insieme con le forze politiche e gli attori del sistema sociale ed economico, nonché la stessa dottrina giuspubblicistica: è sufficiente al riguardo soltanto considerare i (prevedibilmente ...) formidabili problemi che dovranno affrontarsi in sede di attuazione (e di relativo sindacato di costituzionalità) della norma secondo la quale "il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali" (art. 81, II comma).

Ancora due notazioni conviene avanzare in ordine al carattere interventista che la Costituzione repubblicana imprime alle istituzioni pubbliche operanti nell'ambito dell'ordinamento in essa fondato. In primo luogo, occorre sottolineare l'istanza di una gestione oculata (vale a dire: efficace

ed efficiente) delle risorse utilizzate dalla mano pubblica a fini collettivi: dunque, l'azione dei pubblici poteri deve essere connotata dall'attitudine a conseguire effettivamente i fini prefissati (in proposito, sul piano della dottrina amministrativistica, M.R. SPASIANO 2003) con il minimo impiego di mezzi (sull'efficienza del pubblico potere, cfr. G. SALERNO 1999). Peraltro, non deve tralasciarsi di considerare come nella Carta costituzionale del 1948 non manchi traccia positiva dell'esigenza (ad un tempo, giuridica, economica e sociale) di una gestione virtuosa, se non ottimale, del complesso delle risorse disponibili da parte di tutti i soggetti del sistema (pubblici e privati): infatti, laddove l'art. 47 prevede, al I comma, che la Repubblica "incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito", e, al II comma, che la stessa Repubblica "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese", si conferisce rilievo positivo al "migliore sfruttamento dei beni e dei mezzi produttivi", sicché "risparmio", nella prospettiva del Costituente "è soprattutto l'uso ottimale delle capacità economiche del sistema produttivo" (in questi termini, A. BARDUSCO 2010, 317; sull'art. 47, v. anche F. MERUSI 1982; G. VISENTINI 1988; F. Guizzi 2005; S. BARONCELLI 2006; M. ATELLI 2007).

In secondo luogo, in riferimento ai pericoli di parassitismo o di assistenzialismo paternalista, tutt'altro che astratti o teorici (specialmente se si guarda alla storia del *Welfare* italiano, sulla quale v. M. FERRERA-V. FARGION-M. JESSOULA 2012), che sono certamente immanenti al modello interventista di Stato, giova ribadire l'esigenza che, implementando con logica sinergica i due versanti ("attivo" e "passivo") di positivo invero del principio personalista, l'intervento pubblico si qualifichi in senso autenticamente sussidiario, e dunque come funzionale all'emancipazione dal bisogno ed alla valorizzazione dell'autodeterminazione dei relativi destinatari; insomma, per citare la suggestiva formulazione della disposizione costituzionale che enuncia la c.d. "sussidiarietà in senso orizzontale" (art. 118, u.c.), l'esercizio delle pubbliche funzioni deve risultare sempre rivolto a "favorire l'autonoma iniziativa" dei cittadini.

5. *L'equilibrio flessibile tra valori costituzionali come "cifra" della "costituzione economica": il ruolo della giurisprudenza costituzionale. Conclusioni.*

La rapida (ed incompleta) rassegna delle norme costituzionali relative ai rapporti economici qui proposta sembra mostrare con chiarezza come la relazione tra l'ordinamento giuridico ed il sistema economico delineata dalla Carta costituzionale risulti connotata dall'equilibrata convivenza dell'istanza di garanzia di una sfera ineliminabile di libertà e di autonomia dei diversi operatori economici (e dunque anche del mercato come sistema: v. al riguardo G. AMATO 1992; A. PACE 1993;

L. CASSETTI 1997; N. Irti 2004) con l'esigenza dell'intervento del potere pubblico laddove si debbano registrare i "fallimenti del mercato". In realtà, sembra si possa individuare l'autentica "cifra" della "costituzione economica" (ma, a ben vedere, della Costituzione *tout court* ...: si consenta di rimandare, in proposito, a L. D'ANDREA 2005) nell'esigenza di un *equilibrio flessibile* tra i diversi valori sanciti dalla Carta fondamentale. E perciò la formula "sistema ad economia mista", cui si è frequentemente fatto ricorso per definire sinteticamente il modello delineato in sede costituzionale, non corrisponde in alcun modo ad un sistema preciso e compiuto, per così dire, in termini statici ed astratti, ma piuttosto ad un sistema che risulta dal simultaneo riconoscimento della libertà di iniziativa economica, purché non si svolga "in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (art. 42, II comma, Cost.), e di una molteplicità di forme di intervento pubblico volte ed indirizzarla e coordinarla a fini sociali (art. 42, III comma, Cost.), sulla base anche di scelte politiche democraticamente legittimate (sul difficile rapporto tra democrazia e libero mercato, v., tra gli altri, M. SALVADORI 2009; M. SALVATI 2009), e dunque si presenta idoneo ad offrire garanzia e tutela ai molteplici valori costituzionali dalla sfera economica a vario titolo coinvolti (R. NIRO 2006, 850).

Perciò, la fisiologia del sistema riposa precisamente sulla capacità di tutti i suoi attori (innanzitutto pubblici, ma in un certo senso ed in una certa misura anche privati) di pervenire a soluzioni ponderate e congrue in relazione alle mutevoli situazioni fattuali rilevanti sul terreno economico-sociale (e quindi, al rapporto tra domanda ed offerta nelle diverse – e differenziate nelle dinamiche – arene di mercato di beni e servizi, all'evoluzione culturale della comunità, agli indirizzi politici democraticamente prevalenti nell'ambito dei diversi livelli territoriali di governo, agli equilibri geopolitici, alla situazione dell'eco-sistema, all'evoluzione tecnologica...). Il sistema costituzionale, appunto in quanto incardinato sul principio di sussidiarietà, rifugge tanto da opzioni – per così dire – unilaterali ed assolutistiche, che assecondino le vocazioni "tiranniche" di singole istanze assiologiche, quanto da scelte autoritative rigide ed astratte, incapaci di costantemente relazionarsi alle molteplici variabili presenti nella sfera economica e sociale (riconducibili anche all'esercizio da parte dei soggetti del sistema della libera autodeterminazione nella stessa Costituzione riconosciuta); e riguardo a tale attitudine del sistema, preziosa si rivela la ricorrente presenza nel tessuto della Carta costituzionale di concetti indeterminati (come "utilità sociale", "funzione sociale", "fini sociali" ...) i quali consentono, o meglio impongono, *dall'interno del testo normativo*, l'incessante adattamento del sistema giuridico ai mutevoli fatti economico-sociali. Perciò, il modello costituzionalmente delineato ben può storicamente implementarsi ed inverarsi in una molteplicità di assetti, senza trascurare di osservare come, accanto all'evoluzione del sistema sul piano diacronico, ben si possa determinare una diversità di assetto tra i diversi settori e comparti entro i quali si articola il sistema

economico complessivo (sommandosi così una differenziazione sincronica alla differenziazione diacronica) (in proposito, v. il quadro storico che è in AA. VV. 2012 a).

La giurisprudenza costituzionale offre preziose conferme di una simile “chiave di lettura” dell’ordinamento costituzionale in materia economica. L’esigenza di ragionevole bilanciamento di valori ed istanze contrastanti con riferimento alla dimensione economica è stata ancora recentemente confermata dalla sent. cost. [n. 85/2013](#), riguardante il complesso e spinoso “caso ILVA”: in tale pronuncia (al n. 9 del *cons. in dir.*), si dichiarano non fondati i numerosi dubbi di costituzionalità sollevati rispetto agli artt. 1 e 3 d.l. n. 207/2012, conv. in l. n. 231/2012, in quanto “la *ratio* della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso”. Più in generale, ivi si osserva che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre ‘sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro’ ([sentenza n. 264 del 2012](#)). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe ‘tiranno’ nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”. La Corte nega che possa in alcun modo configurarsi una “rigida” gerarchia tra principi (o diritti) fondamentali, non potendosi in alcun modo radicare su indici formali (quali l’aggettivo “fondamentale”, riferito dall’art. 32 Cost. al diritto alla salute, ovvero la qualificazione, operata dallo stesso giudice delle leggi, dell’ambiente e della salute come “valori primari”) alcun “carattere preminente” di un valore costituzionale rispetto alle altre istanze di pregio costituzionale: “la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come ‘primari’ dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto”. In tale prospettiva, la Corte espressamente riconosce il connotato della flessibilità alle – non di rado complesse – operazioni di ponderazione richieste dalla Carta costituzionale: infatti, “il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”.

All'istanza di equilibrato bilanciamento dei valori, nonché all'esigenza di un congruo rapporto con la sfera dell'effettività economica, riconducono anche le significative decisioni della Corte costituzionale relative all'istituto dell'espropriazione: così, la [sent. n. 155/1995](#) richiede (al n. 4 del *cons. in dir.*) che il provvedimento ablatorio “miri alla ‘soddisfazione di effettive e specifiche esigenze rilevanti per la comunità’ ([sentenza n. 95 del 1966](#)) in funzione delle quali l'utilizzazione del bene trasferito sia concreta ed attuale e non già meramente ipotetica”, e che esso persegua “obiettivi riconoscibili come ‘motivi di interesse generale’ sempre che non appaia una palese irragionevolezza nella scelta del mezzo rispetto al fine ovvero una rilevante sproporzione tra l'interesse generale e lo strumento prescelto con correlativo sacrificio del proprietario dell'immobile trasferito, compensato dall'indennizzo espropriativo”. Quanto all'indennizzo espropriativo, la Corte ha più volte ribadito che esso, “se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita – in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare – non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica ma deve rappresentare un serio ristoro”; a tale scopo “occorre far riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene” (sent. cost. [n. 5/1980](#), al n. 4 del *cons. in dir.*). Ed ancora di recente, in una delle storiche “sentenze-gemelle” del 2007 (le sentt. [nn. 348](#) e [349](#)), la Corte ha ribadito la centrale rilevanza che nel modello delineato nella Carta fondamentale deve essere riconosciuta all'istanza di equilibrio tra interessi confliggenti ed all'esigenza (come si è visto, alla prima connessa) di congruità alla – intrinsecamente mutevole – situazione fattuale, che naturalmente si converte in flessibilità: “posto che, in conformità all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, deve essere esclusa ‘una valutazione del tutto astratta in quanto sganciata dalle caratteristiche essenziali del bene ablato’, questa Corte ha ritenuto ammissibili criteri ‘mediati’, lasciando alla discrezionalità del legislatore l'individuazione dei parametri concorrenti con quello del valore venale. La Corte stessa ha tenuto a precisare che la ‘mediazione tra l'interesse generale sotteso all'espropriazione e l'interesse privato, espresso dalla proprietà privata, non può fissarsi in un indefettibile e rigido criterio quantitativo, ma risente sia del contesto complessivo in cui storicamente si colloca, sia dello specifico che connota il procedimento espropriativo, non essendo il legislatore vincolato ad individuare un unico criterio di determinazione dell'indennità, valido in ogni fattispecie espropriativa’ (sent. [n. 283/1993](#))”. Per tali ragione, il giudice costituzionale richiede l'affiancamento del “criterio del serio ristoro, che esclude la pura e semplice identificazione dell'indennità espropriativa con il valore venale del bene” al riconoscimento della

“relatività sincronica e diacronica dei criteri di determinazione adottabili dal legislatore”. Ne consegue che “l’adeguatezza dei criteri di calcolo deve essere valutata nel contesto storico, istituzionale e giuridico esistente al momento del giudizio. Né il criterio del valore venale (pur rimasto in vigore dal 1983 al 1992), né alcuno dei criteri ‘mediati’ prescelti dal legislatore possono avere i caratteri dell’assolutezza e della definitività. La loro collocazione nel sistema e la loro compatibilità con i parametri costituzionali subiscono variazioni legate al decorso del tempo o al mutamento del contesto istituzionale e normativo, che non possono restare senza conseguenze nello scrutinio di costituzionalità della norma che li contiene” (sent. [n. 348/2007](#), n. 5.2 del *cons. in dir.*).

Il carattere di marcata flessibilità che connota il modello di sistema economico definito dalla Costituzione repubblicana deve essere adeguatamente considerato anche al fine di offrire un adeguato inquadramento all’incidenza, ormai assai rilevante, specialmente a partire dall’inizio degli anni ’90 (cioè, dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht), dell’ordinamento europeo sul terreno dei rapporti economici. Fin dall’inizio, la costruzione comunitaria ha trovato il proprio baricentro nelle libertà di circolazione di beni, merci, servizi e capitali, nelle quali il Trattato di Roma istitutivo del M.E.C. (Mercato Europeo Comune) individuava i pilastri di un sistema volto ad assicurare “un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza”. E precisamente la positiva garanzia del principio di tutela della libera concorrenza, il quale, risultato del sinergica relazione tra libertà ed eguaglianza (in merito alla quale, v., recentemente, G. SILVESTRI 2009), rappresenta certamente il portato più rilevante in seno all’ordinamento interno del processo di integrazione comunitaria, anche se esso non appare affatto estraneo al tessuto normativo delineato dalla Costituzione repubblicana (in proposito G. AMATO 1992; A. PACE 1993; con specifico riferimento alla libertà di commercio, VV. VV. 2012 b); è comunque indiscusso che decisiva è stata l’influenza esercitata sul nostro ordinamento normativo dal sistema comunitario in ordine all’approvazione di una legge generale a tutela appunto della concorrenza e del mercato (la c.d. “legge *anti-trust* n. 287/1990) ed anche alla “*progressiva sensibilizzazione*” del giudice costituzionale in direzione di tale tutela (così M. Giampieretti 2003, 442). Dopo alcune decisioni dettate dalla preoccupazione nei confronti dei rischi e dei pericoli recati dalla libera concorrenza (sentt. nn. [29/1957](#), [21/1964](#), [60/1965](#)), la Corte costituzionale ha iniziato a manifestare un orientamento nettamente filo-concorrenziale con la sent. n. 223/1982, nella quale ha fugato i dubbi di costituzionalità sollevati, con riferimento agli artt. 41, II c., e 43 Cost., nei confronti dell’art. 2596 c.c., riguardante i limiti contrattuali apponibili alla libertà di concorrenza, in quanto diretto a garantire soltanto l’interesse individuale dell’imprenditore. In essa (al n. 2 del *cons. in dir.*) la Corte individua, come finalità della libertà di concorrenza tra imprese, “la libertà di iniziativa economica che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori”, per un verso, e la “protezione della collettività”, in quanto essa “giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi”, per

altro verso. Perciò l'autolimitazione mediante accordi di tale libertà resta possibile, non turbando necessariamente il gioco della libera concorrenza, anzi potendo talvolta agevolarlo (“come nel caso di accordi intesi ad evitare l'emarginazione di imprese più deboli e la conseguente formazione di posizioni di monopolio o di quasi monopolio ovvero di oligopolio, da parte delle imprese più forti”), ma comunque soggetta ai limiti “che l'ordinamento giuridico pone nell'interesse individuale o in quello della collettività”. Il debito nei confronti dell'elaborazione comunitaria del principio di libera concorrenza (e soprattutto della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo in materia) è stato senza remore riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: ad esempio, nella sent. [n. 45/2010](#), ribadendo un consolidato orientamento, si precisa che “la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione ‘non può che riflettere quella operante in ambito comunitario’ (sentenza [n. 401 del 2007](#))”; e, con riferimento al diritto europeo, ricomprende in tale nozione “a) ‘le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione’ (sentenza [n. 430 del 2007](#)): si tratta, in sintesi, di misure *antitrust*; b) le disposizioni legislative ‘di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese’ (citata sentenza [n. 430 del 2007](#)): si tratta, in sintesi, di misure volte ad assicurare la concorrenza ‘nel mercato’; c) le disposizioni legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tali procedure in modo da assicurare ‘la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici’ (sentenza [n. 401 del 2007](#)): si tratta, in sintesi, di interventi mirati a garantire la concorrenza ‘per il mercato’ (da ultimo, sentenza [n. 160 del 2009](#))” (n. 4.1 del *cons. in dir.*).

La tutela della libera concorrenza ha costituito la “stella polare” del processo di integrazione comunitaria in materia economia, ambito che peraltro ne ha rappresentato per molti aspetti l'autentico “nucleo duro”. Più in generale, nel corso degli anni le istituzioni comunitarie (a partire dalla Corte di giustizia) hanno esercitato le proprie funzioni (aventi un crescente “impatto” sull'ordinamento degli Stati membri) in una prospettiva prevalentemente liberale (e a volte forse squisitamente liberista), e dunque in direzione di un ampliamento delle garanzie delle libertà economiche, spesso sacrificando le tutele sociali (*in primis*, quelle sindacali). Una simile caratterizzazione del processo di integrazione europea ha sollevato perplessità ed anche critiche marcate in settori consistenti degli operatori economici e dell'opinione pubblica; non sono mancate voci dottrinali che ne hanno revocato in dubbio la compatibilità della “costituzione economica” recata dalla Carta repubblicana del 1948, denunciando un irreparabile contrasto tra il liberismo patrocinato in ambito europeo e la vocazione

“solidarista” del sistema costituzionale (in proposito, tra gli altri, v. G. FERRARA 2005 e A. ALGOSTINO 2007; sul rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento italiano in riferimento alla dimensione economica, v., almeno, G.C. SPATTINI 2005; AA. VV. 2010; A. ALAIMO 2010). Al riguardo, mi pare si possa, per un verso, osservare che nel complesso il processo di integrazione europea non ha – almeno fin qui – varcato i limiti segnati dall’ordinamento costituzionale, mantenendosi piuttosto all’interno degli spazi di flessibilità che, come si è rilevato, intrinsecamente lo connotano; e, per altro verso, auspicare che il sistema dell’Unione europea sappia valorizzare adeguatamente principi e norme che costituiscono parte integrante del Trattato di Lisbona e del modello sociale europeo: è sufficiente in proposito qui richiamare l’art. 3 T.U.E. di Lisbona, laddove impegna l’Unione ad adoperarsi “per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale”, a combattere “l’esclusione sociale e le discriminazioni” ed a promuovere “la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”, ovvero l’intero Titolo IV della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dedicato al valore della “solidarietà” (sul modello sociale europeo, v. F.A. CANCELLA 2009; G. BRONZINI 2010; S. GIUBBONI 2010). Per tale via, l’Unione potrà correggere l’unilateralismo delle tendenze cui si è adesso fatto cenno, inverando le istanze solidariste e implementando politiche capaci di assicurare la coesione politica e sociale all’interno dello spazio costituzionale europeo: così, l’ordinamento europeo potrà – probabilmente – porre un freno alle potenti spinte antieuropeiste che si vengono manifestando in molti Stati-membri dell’Unione europea ed anche meglio rispondere alla formidabile crisi economico-finanziaria che tuttora attanaglia il continente europeo.

È proprio in riferimento all’attuale gravissima crisi economico-sociale (ma anche politica e finanziaria) che si intende concludere la presente riflessione, osservando come il carattere “strutturale” che ad essa deve riconoscersi si configuri come una poderosa spinta affinché tutti i soggetti del sistema (“la società aperta degli interpreti del testo costituzionale”, secondo la fortunata formula di P. Häberle) sappiano con creatività e coraggio ancora interrogare la Carta costituzionale, e soprattutto le sue disposizioni di principio, così da generarne nuove forme di positiva implementazione sul terreno socio-economico.

6. *Nota bibliografica.*

AA. VV. (1978), *Democrazia politica e democrazia industriale*, a cura di P. Sciarra, Bari;

- AA. VV. (2009), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro*, a cura di E. Ghera e A. Pace, Napoli;
- AA. VV. (2010), *La Costituzione economica: Italia, Europa*, a cura di C. Pinelli e T. Treu, Bologna;
- AA. VV. (2012 a), *La nuova costituzione economica*, a cura di S. Cassese, Roma-Bari;
- AA. VV. (2012 b), *Il commercio tra regolazione giuridica e rilancio economico*, a cura di P.F. Lotito e O. Roselli, Torino;
- A. ALAIMO (2010), *Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto aperto "aperto" e "multilivello"*, in AA. VV., *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, I, Torino, 3 ss.;
- A. ALGOSTINO (2007), *Democrazia sociale e libero mercato: Costituzione italiana versus "costituzione europea"* (21/02/2007), in www.costituzionalismo.it,
- G. AMATO (1992), *Il mercato nella Costituzione*, in *Quad. cost.*, 7 ss.;
- F. ANGELINI (2006), *Art. 44*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, I, Torino, 902 ss.;
- M. ATELLI (2007), *"Credito" e "risparmio" nella Costituzione riformata*, in *Giur. cost.*, 924 ss.;
- G.G. BALANDI (2013 a), *Il lavoro e i suoi diritti nella Costituzione*, in AA. VV., *Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali*, a cura di A. Pugiotto, Napoli, 139 ss.;
- G.G. BALANDI (2013 b), *Il pluralismo sindacale*, AA. VV., *Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali*, cit., 259 ss.;
- A. BALDASSARRE (1971), *Iniziativa economica privata*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 584 ss.;
- A. BALDASSARRE (1992), *Proprietà, I. Diritto costituzionale*, in *Enc. giur.*, XXV, Roma;
- P. BARCELLONA (1997), *Proprietà (diritto costituzionale)*, in *Dig (disc. pubbl.)*, XV, Torino, 456 ss.;
- A. BARDUSCO (2010), *La difesa del risparmio nella Costituzione*, in AA. VV., *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, I, cit., 313 ss.;
- S. BARONCELLI (2006), *Art. 47*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 945 ss.;
- G. BIANCO (2008), *Costituzione economica*, in *Dig. (disc. pubbl.)*, Agg., Torino, 259 ss.;
- D. BIFULCO (2006), *Art. 35*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 719 ss.;
- P. BILANCIA (1996), *Modello economico e quadro costituzionale*, Torino;
- G. BOGNETTI (1993), *La Costituzione economica italiana*, Milano;
- G. BRONZINI (2010), *Il modello sociale europeo*, in AA. VV., *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, a cura di F. Bassanini e G. Tiberi, Bologna, 119 ss.;
- F.A. CANCELLA (2009), *Servizi del welfare e diritti sociali nella prospettiva dell'integrazione europea*, Milano;
- A. CARIOLA (2006), *Art. 4*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 114 ss.;
- L. CASSETTI (1997), *La cultura del mercato fra interpretazione della Costituzione e principi comunitari*, Torino;
- L. CASSETTI (2002), *Stabilità economica e diritti fondamentali. L'euro e la disciplina costituzionale dell'economia*, Torino;

- L. CASSETTI (2006), *Costituzione economica*, in *Dizionario di diritto pubblico*, dir. da S. Cassese, II, Milano, 1638 ss.;
- I. CIOLLI (2012), *Le ragioni dei diritti e il pareggio di bilancio*, Roma;
- V. COCOZZA (1988), *Costituzione (Costituzione italiana)*, in *Enc. giur.*, X, Roma;
- C. COLAPIETRO (2006), *Art. 36*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 739 ss.;
- P. COSTATO (1988), *Proprietà agraria*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 325 ss.;
- L. COSTATO (2013), *Le libertà economiche nella Costituzione*, in AA. VV., *Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali*, cit., 187 ss.;
- D. CROCCO (2012), *Le autorità amministrative indipendenti: lineamenti di diritto pubblico dell'economia*, Napoli;
- A. D'ALOIA (2006), *Art. 39*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 796 ss.;
- L. D'ANDREA (2005), *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano;
- L. D'ANDREA (2006), *Effettività*, in *Dizionario di diritto pubblico*, III, cit., 2118 ss.;
- L. D'ANDREA (2011 a), *Diritto costituzionale e sistema economico: il ruolo della Corte costituzionale*, in AA. VV., *Corte costituzionale e sistema istituzionale. Giornate di studio in ricordo di Alessandra Concaro*, a cura di F. Dal Canto e E. Rossi, Torino, 79 ss.;
- L. D'ANDREA (2011 b), *Il principio di sussidiarietà tra radice personalistica e funzione conformativa del sistema normativo*, in *Iustitia*, n. 2, 249 ss.;
- M. D'ANTONA (1990), *Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese*, in *Enc. giur.*, XXII, Roma;
- G. DI GASPARE (2008), *Il lavoro quale fondamento della Repubblica*, in *Dir. pubbl.*, 863 ss.;
- C. ESPOSITO (1954), *Note esegetiche all'art. 44 della Costituzione*, in ID., *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 181 ss.;
- V. GALGANO (1982), *Art. 41*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca e poi di A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1 ss.;
- M.S. GIANNINI (1949-1950), *Rilevanza costituzionale del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 3 ss.;
- M.S. GIANNINI (1971), *Le basi costituzionali della proprietà privata*, in *Pol. dir.*, 445 ss.;
- M. GIAMPIERETTI (2003), *Il principio costituzionale di libera concorrenza: fondamenti, interpretazioni, applicazioni*, in *Dir. soc.*, 439 ss.;
- A. GIORGIS (2006), *Art. 3, Il coma*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 88 ss.;
- S. GIUBBONI (2010), *Governare le differenze: modelli sociali nazionali e mercato unico europeo*, in AA. VV., *La Costituzione economica: Italia, Europa*, cit., 117 ss.;
- P. GROSSI (1988), *Proprietà (diritto intermedio)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 226 ss.;
- F. GUIZZI (2005), *La tutela del risparmio nella Costituzione*, in *Il Filangeri*, nn. 2-3-4, 171 ss.;
- G. FERRARA (2005), *I diritti del lavoro e la costituzione economica italiana ed in Europa (26/11/2005)*, in www.costituzionalismo.it;
- M. FERRERA-V. FARGION-M. JESSOULA (2012), *Alle radici del welfare all'italiana. Origini e sviluppo di un modello sociale squilibrato*, Venezia;

- L. FRANZESE (2006), *Ordine economico e ordinamento giuridico. La sussidiarietà delle istituzioni*, Padova;
- N. IRTI (2004), *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari;
- S. LATOUCHE (2007), *La scommessa della decrescita*, Milano;
- P.F. LOTITO – D. NARDELLA (2006), *Art. 45*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 915 ss.;
- A. LUCARELLI (2006), *Art. 43*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 883 ss.;
- M. LUCIANI (1983), *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova;
- M. LUCIANI (1990), *Economia nel diritto costituzionale*, in *Dig. (disc. pubbl.)*, V, Torino, 375 ss.;
- M. LUCIANI (2010), *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in AA. VV., *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, V, cit., 2013 ss.;
- M. LUCIANI (2013), *Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini*, in *Astrid Rassegna*, n. 3, 1 ss.;
- F. MACARIO (2006), *Art. 42*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 846 ss.;
- S. MANGIAMELI (1986), *La proprietà privata nella Costituzione*, Milano;
- U. MATTEI (1997), *Proprietà*, in *Dig. (disc. civ.)*, XV, Torino, 432 ss.;
- F. MERUSI (1982), *Art. 47*, in *Commentario della Costituzione*, cit., 153 ss.;
- G. MONTEDORO (2010), *Mercato e potere amministrativo*, Napoli;
- G. MORBIDELLI (1989), *Iniziativa economica privata*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma;
- C. MORTATI (1954), *La Costituzione e la proprietà terriera*, in AA. VV., *Atti del terzo Convegno di diritto agrario*, Milano, 262 ss.;
- C. MORTATI (1972 a), *Il diritto al lavoro secondo la Costituzione della Repubblica (natura giuridica, efficacia, garanzie)* (1953), in ID., *Raccolta di scritti*, III, Milano, 141 ss.;
- C. MORTATI (1972 b), *Il lavoro nella Costituzione* (1954), in ID., *Raccolta di scritti*, cit., 225 ss.;
- C. MORTATI (1975), *Art. 1*, in *Commentario della Costituzione*, cit., 1 ss.;
- A. MOSCARINI (1999), *Sussidiarietà e libertà economiche*, in AA. VV., *Trasformazioni della funzione legislativa*, I, "Vincoli" alla funzione legislativa, a cura di F. Modugno, Milano, 1999, 245 ss., nonché in *Dir. soc.*, 433 ss.;
- R. NANIA (2009), *Riflessioni sulla "Costituzione economica" in Italia: il "lavoro" come "fondamento", come "diritto", come "dovere"*, in AA. VV., *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro*, cit., 61 ss.;
- R. NIRO (2006), *Art. 41*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 846 ss.;
- M. OLIVETTI (2006), *Art. 1*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 6 ss.;
- A. PACE (1993), *Libertà "del mercato e "nel" mercato*, in *Pol. dir.*, 327 ss.;
- E. PAPARELLA (2006), *Art. 46*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 932 ss.;
- L. PENNACCHI (2010), *Lavoro, costituzionalizzazione della persona, istituzioni economiche nella Costituzione italiana*, in AA. VV., *La Costituzione economica: Italia, Europa*, cit., 39 ss.;
- F. PIZZOLATO (2009), *Autorità e consumo. Diritti dei consumatori e regolazione del consumo*, Milano;
- A. PIZZORUSSO (1984), *Su alcuni problemi in materia di fonti del diritto pubblico dell'economia*, in AA. VV., *Scritti in ricordo di D. Serrani*, Milano, 3 ss.;

E. PREDIERI (1963), *Pianificazione e Costituzione*, Milano;

S. PUGLIATTI (2010), *La proprietà e le proprietà*, in ID., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964, nonché in ID., *Scritti giuridici*, III, Milano, 843 ss.;

G.U. RESCIGNO (2001), *Costituzione economica*, in *Enc giur.*, X, Roma;

S. RODOTÀ (1981), *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna;

S. RODOTÀ (1982), *Art. 44*, in *Commentario della Costituzione*, cit., 211 ss.;

O. ROSELLI (2006), *Art. 40*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 825 ss.;

A. RUGGERI (2014), *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in AA. VV., *I principi costituzionali*, a cura di L. Ventura, in corso di stampa;

E. TOSATO (1959), *Sul principio di sussidiarietà dell'intervento statale*, in *Nuova Antologia*, n. 476, 453 ss., ed in ID., *Persona, società intermedie e Stato. Saggi*, Milano, 1989, 83 ss.

C. SALAZAR (2006), *Art. 37*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 756 ss.;

G. SALERNO (1999), *L'efficienza dei poteri pubblici nei principi dell'ordinamento costituzionale*, Torino;

M. SALVADORI (2009), *Democrazie senza democrazia*, Roma-Bari;

M. SALVATI (2009), *Capitalismo, mercato e democrazia*, Bologna;

C. SALVI (2010), *La proprietà privata: diritto di libertà o funzione sociale?*, in AA. VV., *La Costituzione economica: Italia, Europa*, cit., 219 ss.;

G. SILVESTRI (2009), *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Roma-Bari;

V. SPAGNUOLO VIGORITA (1969), *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli;

M.R. SPASIANO (2003), *Funzione amministrativa e legalità di risultato*, Torino;

G. C. SPATTINI (2005), *Ascesa e declino (eventuale) della nozione di "Costituzione economica" (nell'ordinamento italiano e in quello comunitario)*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1579 ss.;

V. VALENTI (2013), *Diritto alla pensione e questione intergenerazionale. Modello costituzionale e decisioni politiche*, Torino;

L. VIOLINI (2006), *Art. 38*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 775 ss.;

G. VISENTINI (1988), *Credito e risparmio*, in *Enc. giur.*, X, Roma;

S. ZAMAGNI (2004), *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, Bologna.